

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

PARTE I

CAPITOLO I

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI Iscrizione e tesseramento

Art. 1

La domanda d'iscrizione alla Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, FPS) di CUNEO deve essere sottoscritta dall'interessato e di norma trasmessa dalla SAS alla Segreteria della Federazione Territoriale competente la quale la attiva e ne dà comunicazione al Coordinamento della SAS a livello d'Azienda, Ministero o Ente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute negli Statuti di provenienza, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione con decisione motivata dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 2

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica va fatta nel territorio in cui si svolge la attività lavorativa. In caso di più attività lavorative nell'ambito della CISL Funzione Pubblica o di più sedi lavorative, nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto/a.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL che abbiano un incarico elettivo in una Federazione CISL FP dovranno iscriversi alla Federazione FP in cui esercitano il mandato.

I dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art.31 L.300/70 e all'art.3 del Dlgs 564/96, fatto salvo chi svolge attività presso la CISL FP che si iscriverà a quest'ultima.

Le Federazioni dovranno munirsi di strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on – line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con la Federazione Nazionale, progetti comuni per il Proselitismo

Art. 3

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione card dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, dello Statuto CISL FP Nazionale, i soci, con i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, possono accedere alle cariche elettive della Federazione Territoriale, a condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 1 anno. 3 mesi.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto CISL Funzione Pubblica le socie/i soci espulse/i dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Le socie/I soci espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio Generale del Sindacato territoriale di appartenenza. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II Le incompatibilità funzionali

Art. 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite, oltre quelle previste dall'art. 16 dello Statuto, dagli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, "le incompatibilità funzionali":

- a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 8 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 12.

.

Art. 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione di appartenenza ad Organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 16 dello Statuto e 5-7 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dalRegolamento di attuazione dello Stauto Nazionale.

Art. 8

Sono incompatibili le cariche di Segretario Nazionale, Regionale/Interregionale di Federazione; componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria di prima e seconda affiliazione. Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono inoltre incompatibili le cariche di componente i coordinamenti delle SAS, delle professioni e delle istituzioni con altre cariche confederali territoriali, regionali/Interregionali o nazionali.

Art.9

Sono Enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione e di cui Organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (Inas).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (Sicet -- La Famiglia in Rete) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI e delle UST e le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singole/i aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (Adiconsum – Iscos – Anolf – Anteas).

.

Sono Società collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari

dell'Organizzazione di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle Società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL Funzione Pubblica come previste dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 10

Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto, e di componente di segreteria con:

- a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente in enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- b) gli incarichi di legale rappresentate titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla Cisl;
- c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;
- d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- 1) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale; 2) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
- 3) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità proprie della Federazione Nazionale espresso dal Consiglio Generale Nazionale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre a quello di segretario generale, segretario generale aggiunto e componente di segreteria.

Art. 11

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria Nazionale sottopone al giudizio politico alla decisione del Consiglio Generale Nazionale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL. Il Consiglio generale nazionale indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Art. 12

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell' art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, ex art. 10, primo comma, del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I Comitati Esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall'art 9 del presente regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o Consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui agli articoli 16 dello Statuto, comma 1 e 9 lettere a) e c), deve optare per una

sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi incompatibili previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidato alle cariche istituzionali, di cui al medesimo art. 16, lettera b) di cui sopra, decade da quelle eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui l'ultimo comma dell'art.16 decadono dalle cariche sindacali.

Le socie/I soci dimissionari o decadute/i ai sensi del citato art. 16 possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art. 13

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello, di componente i Coordinamenti Nazionali delle S.A.S. e da tutti gli organismi della Federazione a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le decadenze, nei casi contemplati nell'art. 15 dello Statuto CISL Funzione Pubblica e nel precedente art. 11, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tale fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie Regionali-Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale-Interregionale di Federazione il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione Territoriale.

Nei casi di decadenza dalla carica di Segretario Generale della Federazione Regionale- Interregionale, gli adempimenti previsti nei commi 3 e 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale.

La sostituzione dei dirigenti decaduti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto CISL Funzione Pubblica.

Art. 14

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, dello Statuto i mandati che concorrono a formare il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica specificatamente quelli di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'Organizzazione, sono i seguenti:

- a) per i Segretari Generali e Agg. di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni);
- b) per il Segretario generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

È tuttavia prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi. La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

CAPITOLO III La designazione dei rappresentanti CISL Funzione Pubblica

Art. 15

I Comitati Esecutivi ai vari livelli sono competenti a designare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni e/o Società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale tenuta presente la compatibilità con l'art.7 e l'esigenza di assicurare:

- la piena autonomia del sindacato;
- il più alto grado di competenza e professionalità;
- la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Art. 15-bis

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 14 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria confederale competente per territorio che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Art. 16

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Art. 17

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo della Federazione nel nei Regolamento Regolamenti Economico Economici (dirigenti e operatori).

PARTE II NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO IV Validità delle sedute e votazioni

Art. 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Art. 19

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art.19.

Art. 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in Commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono I candidati.

Tutte/i le/gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e dalle presenti regole, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o Generale e i componenti l'Organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi ed Organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del consiglio generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, ferma restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Art. 21

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletto il più anziana/o di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il più anziana/o di età.

Art. 21-bis

La composizione delle segreterie sarà la seguente:

- a) le Federazioni territoriali potranno avere tre componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
 - È possibile affidare la ordinaria distribuzione di tutte le deleghe 1) solo all'interno della segreteria oppure 2) è possibile attribuire la delega organizzativa e la delega amministrativa, in maniera separata e non cumulabile. In questo secondo caso le deleghe contrattuali potranno essere distribuite ai coordinatori dei diversi dipartimenti.
 - Nell'ipotesi in cui l'attribuzione delle deleghe contrattuali avvenga "fuori dalla segreteria", questa attribuzione deve essere deliberata dal Comitato Esecutivo.
 - I responsabili dei dipartimenti, se invitati, possono partecipare ai lavori di segreteria relativi alle materie ad esse affidati.
- b) Per le Federazioni regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le Segreterie saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, compresa/o la/il Segreteria/o generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
- c) Per le Federazioni regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo
 - corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
 - Nelle strutture di Federazione a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

CAPITOLO V Dimissioni dagli Organismi

Art. 22

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria.

CAPITOLO VI Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. Le Segreterie ai vari livelli hanno facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi, dirigenti di Strutture che non ne siano componenti o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli Organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 24

Le assenze dalle riunioni degli Organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

Le/I componenti degli Organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III CAPITOLO VII Le Federazioni Territoriali

Art. 25

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale. Esso è costituito, sulla base delle norme contenute nell'apposito Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Generale Nazionale della Federazione, da delegati eletti nelle assemblee congressuali di posto di lavoro delle Strutture Aziendali Sindacali (SAS/RSA).

Spetta al Congresso:

- a) pronunciarsi sulla relazione politico-sindacale e finanziaria;
- determinare gli indirizzi generali della Federazione; b)
- eleggere i Componenti il Consiglio Territoriale;
- eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;
- eleggere i delegati al Congresso della Federazione Regionale;
- eleggere i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL.

Art. 26

Compete alla Federazione Territoriale:

- curare l'attuazione degli stessi compiti della Federazione Nazionale in ambito territoriale, ivi compreso la proclamazione degli scioperi:
- rappresentare la categoria nell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL;
- coordinare l'attività delle Strutture Aziendali Sindacali di posto di lavoro e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (SAS/RSA) attraverso un adeguato supporto tecnico- organizzativo;
- sostenere l'attività di proselitismo sui posti di lavoro;
- svolgere tutte quelle attività e mandati ad esso affidati dagli Organi Nazionali e Regionali della Federazione;
- coordinare e sostenere la componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza;
- gestire le risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico:
- la titolarità della contrattazione decentrata e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione Territoriale:
- coordinare l'attività contrattuale delle SAS/RSA;
- conferire la delega per la contrattazione integrativa di secondo livello, ove prevista, ai Coordinatori Territoriali SAS di Ministero ed Ente Pubblico non economico:
- designa, revoca e sostituisce i componenti da designare nelle strutture superiori;
- attuare iniziative intese a promuovere in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale, l'informazione, i servizi agli iscritti, il proselitismo, la formazione professionale degli iscritti dipendenti dei settori pubblici e privati ed in particolare la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina).

Art. 27

Il Consiglio è l'Organo deliberante della Federazione Territoriale tra un Congresso e l'altro.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto. La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Spetta al Consiglio:

- a) deliberare per lo svolgimento del Congresso sulle materie delegate dal Regolamento delle Assemblee Congressuali di base e dal Regolamento dei Congressi approvati dal Consiglio Generale della Federazione
- b) stabilire, su proposta del Segretario Generale, il numero dei componenti della Segreteria Territoriale ed eventualmente prevedere, sempre su proposta del Segretario Generale, la carica di Segretario Generale Aggiunto;
- deliberare la convocazione del Congresso straordinario ove ricorrano le condizioni previste dallo Statuto; c)
- eleggere fra i propri componenti la Segreteria Territoriale e il Comitato Esecutivo;
- eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- deliberare sulle iniziative e proposte concernenti le materie politico-sindacali di competenza della

Federazione a livello provinciale o territoriale.

Il Consiglio Territoriale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Territoriale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

Art. 28

Il Consiglio territoriale è di 43 persone ed è così composto :

- da componenti eletti dal Congresso;
- dalla responsabile del Coordinamento femminile territoriale.

In coerenza con i deliberati confederali sulla composizione numerica degli organi si indicano i numeri massimi a cui le Federazioni devono attenersi:

- entro 2.500 iscritti fino a 30 componenti;
- da 2.501 a 5.000 iscritti fino a 35 componenti;
- da 5001 a 7000 iscritti fino a 45 componenti;
- con oltre 7.000 iscritti fino a 50 componenti.

All'interno del Consiglio Generale Territoriale della Federazione è garantita la rappresentanza dei comparti: Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri, Autonomie locali, Sanità pubblica e privata, terzo settore/socio sanitario, dirigenza, Professioni sanitarie, Polizia locale e provinciale, settore educativo-scolastico.

I consigli generali dei sindacati territoriali, ogni qual volta si verifichino decadenze o dimissioni, possono reintegrare il numero dei loro componenti eletti dal congresso, in carenza di candidati non eletti, con deliberazione adottata, su specifico punto all'ordine del giorno, a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Consiglio territoriale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero e sulla opportunità di prevedere il Segretario generale aggiunto.

Il Consiglio territoriale valuta l'opportunità di costituire il Comitato esecutivo e decide il conseguente numero dei suoi componenti.

Nel caso di non costituzione del Comitato Esecutivo, i compiti ad esso attribuiti sono di competenza del consiglio territoriale.

Il Consiglio territoriale elegge al suo interno, con separate votazioni:

- il Segretario generale territoriale;
- il Segretario generale aggiunto, ove previsto;
- i componenti la segreteria;
- il Comitato esecutivo ove previsto;
- i componenti designati nel Consiglio regionale ed in quello della UST;
- il Presidente del Collegio dei sindaci.

Nomina la responsabile del coordinamento femminile territoriale, che è componente di diritto del Comitato esecutivo, se previsto.

Il Consiglio generale può costituire Commissioni di lavoro aperte anche alla partecipazione di non componenti del Consiglio su specifici progetti relativi alla politica economica, contrattuale, organizzativa, formativa, internazionale.

Le articolazioni di cui all'articolo 37 dello Statuto nazionale e di cui al Capitolo XIV (artt.74 e ss.) del Regolamento nazionale, sono organismi strutturalmente funzionali rispetto ai lavori del consiglio generale di cui sono parte integrante e a cui possono partecipare solo con diritto di parola come stabilito dall'ultimo comma del presente articolo.

Esse si riuniscono anche al fine di predisporre la documentazione propedeutica ai lavori del Consiglio Generale di Federazione sulle materie oggetto di contrattazione di comparto, di posto di lavoro, di specifica professionalità.

Nella prima seduta del Consiglio Generale all'inizio di ogni anno sociale si provvede a comunicare le integrazioni e le decadenze sulla base di una relazione presentata dalla Segreteria.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale con voto consultivo, il Collegio dei Sindaci, i rappresentanti della Federazione dei pensionati provenienti dalla categoria.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano inoltre, con solo diritto di parola, i legali rappresentanti delle associazioni e/o rappresentanti che hanno stipulato patti associativi con la CISL FP.

Possono partecipare al Consiglio Generale con solo diritto di parola i responsabili degli Uffici Rapporti con la FNP, Internazionale, Legislativo nonché, su valutazione della Segreteria, Dirigenti Sindacali **e i componenti delle articolazioni funzionali di cui al comma 4 del presente articolo** provenienti dalla categoria che abbiano incarichi confederali.

L'indizione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture territoriali interessate da processi di

accorpamento è affidata al consiglio generale della federazione regionale.

Art. 29

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art. 30

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario.

Art. 31

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto CISL Funzione Pubblica e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria invia, di norma, almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 32

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici della Federazione territoriale.

Art. 33

La Segreteria territoriale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria territoriale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art. 34

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio generale a norma dell'articolo 26 dello Statuto.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 35

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina la suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

I componenti le Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le commissioni sono convocate dalla Segreteria territoriale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale potrà altresì essere convocato una volta all'anno per trattare i temi internazionali.

Art. 36

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Art. 37 Comitato Esecutivo Territoriale

Sono compiti del Comitato Esecutivo Territoriale:

- a) convocare il Consiglio Territoriale fissandone l'ordine del giorno;
- b) approvare, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze contributive, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione Territoriale;
- c) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Territoriale.

Art. 38

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria territoriale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo territoriale da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria territoriale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

Art. 39

Il Comitato Esecutivo territoriale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto, ove previsto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria territoriale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Art. 40

Il Coordinamento Donne della CISL Funzione Pubblica è composto, su proposta della Segreteria Nazionale, da 20 donne individuate tra le donne componenti il Consiglio Generale, le Coordinatrici Regionali e di area metropolitana e le Responsabili delle analoghe rappresentanze individuate dai maggiori Coordinamenti delle SAS di Ministero ed Ente Pubblico non economico.

La composizione di cui al comma precedente, con gli opportuni adeguamenti si applica anche al Coordinamento Donne Territoriale.

La Responsabile del Coordinamento territoriale sarà nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria territoriale, sentito il Coordinamento Donne.

Il Coordinamento viene convocato dalla Segreteria territoriale di intesa con la Responsabile del Coordinamento stesso.

Art. 41 Compiti della Segreteria Territoriale

Spetta alla Segreteria Territoriale:

- a) realizzare gli indirizzi generali della Federazione Territoriale assicurando un efficace supporto sindacale tecnico ed organizzativo per le Strutture Aziendali Sindacali (SAS/RSA) coordinandone l'attività contrattuale;
- b) rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- c) sostenere l'attività di proselitismo nonché le iniziative operative di cui all'art. 53;
- d) svolgere tutte le attività ed i mandati affidati a<u>l</u>la Federazione Territoriale dagli Organi Nazionali o Regionali.
- e) predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- f) decidere sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione Territoriale, sentita la Federazione Nazionale;
- g) nominare i Coordinatori Territoriali previsti dal presente Regolamento.

La rappresentanza legale della Federazione Territoriale spetta, nell'ambito e nei limiti delle competenze previste dallo Statuto, al Segretario Generale.

Art. 42 Collegio dei Sindaci della Federazione Territoriale

Il Collegio dei Sindaci della Federazione Territoriale provvede al controllo Amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Regolamento ed in conformità all'art.7 dello Statuto CISL Fp Nazionale.

Art. 43 Le Strutture Aziendali Sindacali

Presso ogni posto di lavoro di ogni singola Amministrazione, Azienda Sanitaria o Ente sono costituite le SAS.

Per le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali singoli o associati con personale in servizio inferiore a 100 unità la SAS deve intendersi l'Azienda, l'Ente o gli Enti associati medesimi.

Per le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali con personale in servizio superiore a 100 unità, la SAS sarà costituita in ogni articolazione strutturale degli stessi.

Art. 44

L'assemblea aziendale è l'organo di democrazia diretta della SAS; è convocata dalla segreteria aziendale, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno; in via straordinaria, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata alla segreteria almeno un terzo degli iscritti ovvero la maggioranza del Direttivo. La segreteria deve adempiere alla richiesta di convocazione entro dieci giorni. Può essere convocata straordinariamente dalla segreteria territoriale.

Nella prima riunione ordinaria annuale la segreteria aziendale presenta all'assemblea una relazione delle attività dell'anno precedente, compreso l'utilizzo dei permessi sindacali, e di quelle programmate per il nuovo anno. L'assemblea approva le piattaforme e gli accordi aziendali di loro competenza.

Art. 45

Il Direttivo aziendale è l'organo deliberante che attua i compiti della SAS, secondo gli orientamenti dell'assemblea e nel rispetto degli indirizzi della Federazione territoriale.

Sono componenti di diritto del direttivo i delegati della RSU eletti nelle liste della CISL Funzione Pubblica.

E' convocato, in via ordinaria, dalla segreteria almeno ogni due mesi; in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o direttamente dal Sindacato territoriale. La segreteria deve adempiere alla richiesta di convocazione entro dieci giorni.

Il direttivo aziendale elegge nel proprio seno la segreteria; approva, d'intesa con il sindacato territoriale, la lista CISL Funzione Pubblica per l'elezione della RSU.

Art. 46

La segreteria aziendale attua i deliberati del direttivo ed è l'organo promotore di tutte le iniziative della SAS/RSA secondo i suoi compiti.

E' composta dal segretario responsabile, eletto dal direttivo con distinta votazione, e da segretari nel numero fissato dallo stesso direttivo secondo le esigenze funzionali, comunque non superiore a tre.

Il segretario responsabile rappresenta la SAS/RSA presso l'Amministrazione o la direzione aziendale, alla quale è accreditato dalla Federazione Territoriale.

La segreteria è convocata dal Segretario responsabile; in via straordinaria può essere convocata dalla Federazione Territoriale.

Art. 47

Data e ordine del giorno delle convocazioni di tutti gli organi della SAS/RSA devono essere comunicati alla Federazione Territoriale.

Art. 48

La SAS ha i seguenti compiti:

- promuovere la sindacalizzazione con l'adesione alla CISL Funzione Pubblica
- assicurare l'assistenza sindacale agli iscritti, anche favorendo l'accesso ai servizi della CISL;
- curare l'informazione sindacale sulle politiche della CISL e della CISL Funzione Pubblica d'interesse generale e categoriale;
- sviluppare la consultazione sulle piattaforme e sugli accordi contrattuali, nonché d'interesse generale confederale;
- promuovere e gestire, unitamente alla Federazione Territoriale, o direttamente su delega della medesima Federazione, e alla RSU, la contrattazione aziendale negli ambiti previsti dal Ccnl;
- sostenere con elaborazioni, indirizzi e verifiche i componenti delle RSU eletti nelle liste della CISL Funzione Pubblica;
- promuovere, d'intesa con la Federazione Territoriale, le iniziative di mobilitazione dei lavoratori;

- elaborare analisi e proposte sulle materie della partecipazione, dall'efficienza e qualità dei servizi, alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro, alle pari opportunità;
- sviluppare i rapporti con le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini, operanti nell'azienda o ente.

Art. 49

Il Congresso aziendale ha le stesse scadenze temporali di quello territoriale, vi partecipano tutti gli iscritti della CISL Funzione Pubblica dipendenti dell'azienda o ente, in regola con i contributi.
Esso elegge il direttivo aziendale.

Art. 50 Le articolazioni funzionali

I Responsabili delle singole SAS della medesima Azienda Sanitaria Pubblica, Sanità Privata θ Ente Locale, Area dirigenziale, θ terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, Polizia locale e provinciale, settore educativo-scolastico, designeranno attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Territoriale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 86 e seguenti del presente Regolamento. Nel caso in cui sia accertata la impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

Art. 51

I responsabili delle SAS di posto di lavoro designano attraverso un percorso democratico il proprio Coordinatore a livello territoriale di Ministero, Agenzie Fiscali e di Ente Pubblico non economic, di Area dirigenziale, di Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Territoriale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 86 e seguenti del presente Regolamento. Nel caso in cui sia accertata la impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

Art. 52

I Coordinatori Territoriali di Ministero, Agenzie Fiscali, ed Ente Pubblico non economico, **Area dirigenziale, Terzo** settore/socio sanitario, **Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico** designano attraverso un percorso democratico a loro volta il rispettivo Coordinatore Regionale.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Regionale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 86 e seguenti del presente Regolamento. Nel caso in cui sia accertata la impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

Art. 53

I rappresentanti di posto di lavoro di Amministrazione Regionale, delle Aziende o Enti a carattere regionale, designano attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore Responsabile ed i componenti del Coordinamento Regionale sino ad un massimo di due.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Regionale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 86 e seguenti del presente Regolamento. Nel caso in cui sia accertata la impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

Art. 54

I Coordinatori Regionali di Ministero, Agenzie Fiscali, ed Ente Pubblico non economico, Area dirigenziale, Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, nella prima riunione, designano attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore Responsabile Nazionale ed i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle SAS sino ad un massimo di due. Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Nazionale. In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni, i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle SAS possono essere aumentati fino ad un massimo di 5 su valutazione della Segreteria della Federazione Nazionale stessa.

Art. 55

I Coordinatori Responsabili Nazionali ed i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle Strutture sindacali di Amministrazione aventi peculiari caratteristiche e funzioni, nonché per le Amministrazioni non aventi strutture periferiche ma con sole sedi centrali, sono designati attraverso un percorso democratico dai rappresentanti delle SAS di posto di lavoro e formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Nazionale.

Art. 56

Analogo percorso è adottato per la designazione e la nomina formale dei relativi Coordinatori territoriali, regionali e nazionali di area contrattuale, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei.

I Coordinatori Territoriali, Regionali e Nazionali di area contrattuale, specificità professionale ed assetti istituzionali omogenei, sono di supporto funzionale alle rispettive Federazioni attraverso l'elaborazione e la individuazione di iniziative e proposte utili alla valorizzazione delle specificità professionali e contrattuali.

Ciò anche al fine di realizzare specifica informazione ed acquisire elementi peculiari a sostegno delle rivendicazioni e delle aspettative degli iscritti.

Art. 57

Ai Coordinamenti Nazionali delle SAS di posto di lavoro di Ministero, Agenzie Fiscali, ed Ente Pubblico non economico, Area dirigenziale, Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale è delegata dalla Segreteria della Federazione Nazionale la contrattazione integrativa di secondo livello per singola Amministrazione.

I Coordinamenti Nazionali assicurano il puntuale trasferimento di ogni tipo di informazione utile allo sviluppo dell'attività di contrattazione alle SAS, alle Federazioni Territoriali e alle Federazioni Regionali.

Art. 58

I Coordinatori regionali di Ministero, Agenzie Fiscali, ed Ente Pubblico non economico, **Area dirigenziale, Terzo** settore/socio sanitario, **Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico Polizia Locale e provinciale** sono di

supporto funzionale alle Federazioni Regionali anche per quanto concerne lo sviluppo della contrattazione integrativa in tale ambito.

Essi garantiscono, inoltre, il collegamento operativo tra i Coordinamenti Nazionali e le SAS di posto di lavoro in stretta sinergia e collaborazione con le rispettive Federazioni, le quali assicurano le risorse necessarie alla loro operatività.

Art. 59

Ai Coordinamenti delle SAS dell'Ente Regione e delle Aziende o Enti a carattere regionale è delegata dalla Segreteria della Federazione Regionale la contrattazione integrativa di secondo livello.

Con specifico riferimento alle SAS ed alle Federazioni territoriali essi assicurano il puntuale trasferimento di ogni tipo di informazione utile allo sviluppo dell'attività di contrattazione.

Nelle Regioni a Statuto speciale, per la definizione del contratto di primo livello le Federazioni Regionali sono coadiuvate dal Coordinamento delle SAS dell'Ente Regione.

Art. 60

I Coordinamenti Territoriali delle SAS di posto di lavoro, ove previsti, sono di supporto funzionale alle Federazioni Territoriali che ne assicurano le risorse necessarie per l'operatività.

Essi sono, altresì, delegati alla contrattazione integrativa dalle Segreterie delle rispettive Federazioni che comunque, ne coordinano l'attività negoziale.

Art. 61

Ai Coordinamenti delle SAS delle Aziende Sanitarie **Pubbliche, Sanità privata**, del terzo settore/socio sanitario e degli Enti Locali, ovvero ai Coordinamenti Territoriali di Ministero, Agenzie Fiscali, ed Ente Pubblico non economico, **Area dirigenziale, Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale** sono assicurate, dalle corrispondenti Federazioni Regionali e Territoriali, le risorse economiche necessarie per il loro funzionamento. adeguate e proporzionate ai compiti svolti, e nel rispetto della normativa vigente e del regolamento economico CISL FP in vigore.

Art. 62

Le Federazioni, ai vari livelli, assumono nei propri bilanci la rendicontazione con relativa ed idonea documentazione delle spese, dei rispettivi Coordinamenti di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente Pubblico non economico, Azienda Sanitaria **Pubbliche, Sanità privata**, terzo settore/socio sanitario, Ente Locale, **settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale** area professionale ed assetti istituzionali omogenei.

PARTE IV NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO VIII Responsabilità e competenze

Art. 63

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale è l'Organo competente a fissare la misura del contributo per iscritto nonchè la ripartizione interna per ogni Struttura ed articolazione funzionale della Federazione nonchè le modalità di riscossione.

Art. 64

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione

CISL FP CUNEO a tutti i livelli, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati dalle rispettive

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonchè di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione ai diversi livelli.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso la Federazione ai vari livelli, sono responsabili i rispettivi rappresentanti legali consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 65

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto CISL FP, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, dello Statuto CISL FP, la Segreteria prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa.

Agli atti che rientrano nel concetto di normale funzionamento della Federazione non trova applicazione quanto stabilito nell'articolo 31 dello Statuto CISL FP.

Agli atti di normale funzionamento se oggetto di apposita delibera da parte della Segreteria non trova applicazione quanto stabilito nell'articolo 31 dello Statuto CISL FP.

Si considerano atti che assicurano il normale funzionamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti che riguardano l'attività ordinaria necessaria per il corretto funzionamento della struttura stessa quali:

- 1. contratti di fornitura di utenze;
- 2. contratti di fornitura di beni e servizi quali cancelleria, vigilanza, pulizie, manutenzioni periodica, e altri che dovessero essere necessari al normale buon andamento/funzionamento;
- 3. contratti e/o convenzioni volte ad assicurare agli iscritti l'attuazione dei fini statutari della Federazione stessa;
- 4. pagamento delle retribuzioni ed oneri assimilati ai dipendenti e/o collaboratori;
- 5. pagamento di imposte e tasse e ogni altro atto che attiene alla normale e ordinaria amministrazione della Federazioni ad esclusione degli atti definiti come **straordinari** quali, ad esempio:
 - I. acquisto e/o vendita di immobili;
 - II. stipula di contratti di finanziamento di ogni tipo con istituti di credito;
 - III. concessione di garanzie quali pegno, ipoteca, fideiussione su beni mobili e/o immobili di proprietà della Federazione;
 - IV. accensione e/o estinzione sui conti correnti di ripartizione (anche detti "conti ciechi");
 - V. ogni altro atto avente natura straordinaria che possa incidere sostanzialmente sulla situazione

Art. 66

Le Federazioni Regionali/Interregionali, Territoriali, le SAS, le Strutture Nazionali di Ministero, Ente, Azienda ed Organismo, rispondono delle obbligazioni assunte.

I rappresentanti legali delle Federazioni Regionali/Interregionali, Territoriali, nonché i Coordinatori delle SAS, delle Strutture Nazionali di Ministero, Agenzia, Ente, Azienda ed Organismo, rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle rispettive strutture.

I rappresentanti legali delle Federazioni Regionali/Interregionali, Territoriali, nonché i Coordinatori delle Strutture Nazionali di Ministero, Agenzia, Ente, Azienda ed Organismo e delle Strutture Aziendali Sindacali (SAS) rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle rispettive strutture.

A tal fine, le Federazioni a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Le strutture categoriali e orizzontali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

La federazione nazionale, le Federazioni regionali/Interregionali e territoriali, dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal d.lgs. n.81/2008 e successive modifiche.

CAPITOLO IX Bilanci

Art. 67

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Federazioni Regionali/Interregionali e Territoriali **comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione,** in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati alla Federazione Nazionale dalle Federazioni Regionali/Interregionali di I e II affiliazione entro il 20 marzo dell'anno successivo, e dalle Federazioni Territoriali di I e II affiliazione entro il 10 marzo dell'anno successivo, entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle UST, USR-USI e Federazioni nazionali di categoria di I e II affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo...

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Gli eventuali bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione, **Dipartimento Amministrativo**, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio.

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione Nazionale, che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

Le irregolarità contributive comportano la riduzione della rappresentanza congressuale in proporzione diretta delle quote contributive obbligatorie effettivamente versate rispetto a quelle dovute per tutto il periodo decorrente dall'ultima tornata congressuale.

Ogni due anni la Segreteria potrà predisporre il bilancio sociale.

CAPITOLO X

Ispezioni

Art. 68

La Federazione nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle proprie strutture ed articolazioni funzionali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale. Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 48 e 47 dello Statuto CISL Funzione Pubblica.

Nell'ambito della propria competenza territoriale, previa intesa con la Segreteria Nazionale, anche le Federazioni sindacali regionali possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dai precedenti commi.

CAPITOLO XI Norme finali e transitorie

Art. 69

Nell'attivazione di eventuali cooptazioni va favorita la partecipazione dei lavoratori disabili.

Art. 70

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio regolamento a quello della Federazione dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria nazionale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria nazionale può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri, perché dichiari la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto.

Art. 71

Nei casi in cui le strutture indicate dall'art. 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Art. 72

Al fine di adeguare il modello organizzativo alle riforme istituzionali derivanti dagli accorpamenti, si provvederà alle opportune modifiche del presente Regolamento.

Art. 73

Per quanto non previsto nelle presenti Regole si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale